

Codice A1817B

D.D. 16 agosto 2021, n. 2379

Nulla osta ai soli fini idraulici per intervento straordinario di manutenzione per ripristino della trave di coronamento, con palancolata, dello scivolo di alaggio in Feriolo in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area tra Via Cardini e Via Repubblica dell'Ossola. Richiedente: Comune di Baveno (VB).



ATTO DD 2379/A1817B/2021

DEL 16/08/2021

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: Nulla osta ai soli fini idraulici per intervento straordinario di manutenzione per ripristino della trave di coronamento, con palancolata, dello scivolo di alaggio in Feriolo in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area tra Via Cardini e Via Repubblica dell'Ossola. Richiedente: Comune di Baveno (VB).

In data 05/08/2021 con nota PEC protocollo n° 9898 (prot. di ricevimento n. 36936/A1817B del 06/08/2021) il Comune di Baveno - Sportello Unico per l'Edilizia ha presentato al Settore Tecnico Regionale Novara e Verbania la richiesta per il rilascio del parere di competenza inerente il nulla osta ai soli fini idraulici per l'intervento straordinario di manutenzione per ripristino della trave di coronamento, con palancolata, dello scivolo di alaggio in Feriolo in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area tra Via Cardini e Via Repubblica dell'Ossola. All'istanza sono allegati i files degli elaborati grafici pervenuti firmati digitalmente dall'Ing. D. Berrone in base ai quali è prevista l'occupazione dell'area.

A seguito del sopralluogo e dall'esame degli elaborati presentati, l'occupazione dell'area in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico.

L'intervento è stato approvato dal Comune di Baveno (VB) con deliberazione della Giunta Comunale n. 125 del 29/07/2021.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

NULLA avendo da eccepire per quanto di competenza, circa la compatibilità delle opere con il buon regime idraulico delle acque del Lago Maggiore

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- L.R. 23/2008;
- D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/98;
- T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n. 523/1904;
- artt. 86 e 89 del D.lgs. n. 112/98;
- art. 59 della L.R. n. 44/2000;
- LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- Regolamento Regionale n. 14/r del 06/12/04 e s.m.i.;

determina

che nulla osta ai soli fini idraulici, per quanto di competenza, affinché al Comune di Baveno (VB) possa essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione a lago inerente l'intervento straordinario di manutenzione per ripristino della trave di coronamento, con palancolata, dello scivolo di alaggio in Feriolo in area demaniale sul Lago Maggiore in Comune di Baveno (VB) antistante l'area tra Via Cardini e Via Repubblica dell'Ossola.

L'occupazione dovrà essere nella posizione e secondo le modalità indicate ed illustrate nei files ricevuti allegati all'istanza in questione che, debitamente contro-firmati digitalmente dal Responsabile di questo Settore, vengono restituiti al richiedente subordinatamente all'osservanza delle seguenti condizioni:

1. le opere dovranno essere realizzate in rapporto principalmente al buon regime idraulico delle acque del Lago interessato restando a carico del richiedente ogni responsabilità di legge, nei riguardi di terzi, per eventuali danni che potrebbero derivare dalla realizzazione delle opere stesse;
2. il richiedente è direttamente responsabile verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alla proprietà, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione Regionale da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'esercizio della presente nulla osta;
3. il palancolato (annegato nel cordolo di calcestruzzo) deve essere vincolate in modo tale da garantire il placcaggio dello scivolo e dovrà essere infisso per almeno i 2/3 della sua lunghezza e dare la massima garanzia di solidità in relazione alla caratteristica del materiale in cui è fondato tenendo in considerazione le caratteristiche geologico-tecniche del terreno di ancoraggio;
4. dovranno essere eseguiti, a cura di professionista abilitato, accurati calcoli di verifica della stabilità delle opere in argomento in relazione alla normativa vigente tenendo in considerazione le escursioni del lago e le sollecitazioni indotte dal moto ondoso (intensità, direzione, etc. del vento);
5. il nulla osta si intende accordato con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) anche in relazione al variabile regime idraulico delle acque del lago, nonchè in presenza di eventuali variazioni di profilo di fondo, in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta del manufatto mediante realizzazione di quelle opere che saranno necessarie (sempre previo nulla osta ai fini idraulici di questo Settore);
6. il presente provvedimento, che si intende rilasciato senza alcun pregiudizio per i diritti di terzi, potrà essere sempre revocato, sospeso o modificato in tutto o in parte per ragioni idrauliche di pubblico interesse senza diritto di indennizzi;

7. restano espressamente salvi i diritti spettanti al Consorzio del Ticino costituito con R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 per la costituzione, la manutenzione e l'esercizio dell'Opera regolatrice dell'invaso del Lago Maggiore. In particolare il presente nulla osta è subordinato, per quanto riguarda il livello dell'acqua del Lago, ai limiti di escursione che il Consorzio del Ticino deve osservare in virtù delle norme dettate dal R.D.L. 14.06.1928, n. 1595 e successive disposizioni nonché a quei nuovi livelli che eventualmente venissero stabiliti in seguito anche d'intesa con il Governo Svizzero.

Il soggetto autorizzato dovrà acquisire il provvedimento concessorio al fine di regolarizzare amministrativamente e fiscalmente la propria posizione per l'occupazione di sedimi del demanio pubblico conseguente all'occupazione di che trattasi.

Il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni eventuale altra autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia (concessione edilizia, autorizzazioni di cui al D.Lgs. n. 42/2004 - vincolo paesaggistico -, alla L.R. n. 45/1989 - vincolo idrogeologico -, ecc.) e del Comitato Italo-Svizzero.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato chiuso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il funzionario estensore:
Ing. F. Campagnoni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'